

**PROVINCIA DI BRESCIA**

**PIANO TERRITORIALE  
DI COORDINAMENTO DELLA  
PROVINCIA DI BRESCIA**

*Regolamento della  
Conferenza dei Comuni, delle Comunità montane e degli  
Enti gestori delle Aree regionali protette  
Ai sensi dell'art.16 della L.R.12/2005*

Approvato nella seduta plenaria del 24 giugno 2011

**REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEI COMUNI,  
DELLE COMUNITA' MONTANE, E DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE  
REGIONALI PROTETTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA**

Ai sensi dell'art. 16 commi 1,2,3,4, della L.R. Lombardia 12/2005

**INDICE**

**ISTITUZIONE**

Art. 1 Costituzione e funzioni

Art. 2 Componenti: rappresentanti degli Enti Locali

**ORGANIZZAZIONE**

Art. 3 Convocazione e primi adempimenti

Art. 4 Presidenza ed Ufficio di Presidenza

Art. 5 Segreteria

Art. 6 Articolazione in conferenza di ambito

Art. 7 Nomina dei Coordinatori

Art. 8 Sedi

**FUNZIONAMENTO**

Art. 9 Funzionamento della Conferenza

Art. 10 Espressione dei pareri e delle proposte

Art. 11 Metodi di votazione

Art. 12 Rinvio



## **ISTITUZIONE**

### **Art. 1.**

#### **Costituzione e funzioni**

E' costituita la Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti gestori delle Aree Regionali protette della Provincia di Brescia avente funzioni consultive e propositive nell'ambito delle materie trasferite alle province attinenti al territorio e all'urbanistica.

### **Art. 2.**

#### **Componenti: rappresentanti degli Enti locali**

La Conferenza è composta istituzionalmente dai Sindaci dei Comuni della provincia di Brescia e dai Presidenti delle Comunità Montane e degli Enti gestori delle Aree Regionali protette che rappresentano in tale contesto le rispettive comunità.

Nel caso in cui un Sindaco od un Presidente di Comunità Montana o di un Ente Gestore intenda delegare un suo rappresentante, lo stesso designa il suo delegato, che deve essere, per i Comuni, di norma l'Assessore all'urbanistica. La delega, resa per iscritto, è valida per una sola riunione e deve essere trasmessa all'ufficio di segreteria della Conferenza prima della riunione.

Possono essere delegati anche Enti omologhi purché portatori di 1 sola delega.

Ai lavori della Conferenza partecipano, senza diritto di voto ma con quello della parola, il Presidente della Provincia, il Vice Presidente e l'Assessore competente per materia, se delegato, assistiti, se del caso, da dirigenti o consulenti di loro fiducia.

## **ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 3.**

#### **Convocazioni e primi adempimenti**

Il Presidente della Provincia convoca e presiede la prima seduta della Conferenza, senza diritto di voto e resta in carica fino alla nomina del Presidente della Conferenza stessa.

La conferenza elegge fra i suoi componenti un Presidente ed approva il presente regolamento per il suo funzionamento

Sino all'approvazione del regolamento le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli Enti Locali presenti.

Una volta approvato il regolamento, la Conferenza è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 51% dei suoi componenti i quali rappresentino almeno il 51% delle quote di voto di cui all'allegata tabella.

In seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di  $\frac{1}{4}$  dei componenti assegnati i quali rappresentino almeno il 30% delle quote di voto di cui all'allegata tabella. E' seduta di seconda convocazione quella che segue di mezz'ora la prima seduta andata deserta.

Le sedute della Conferenza sono pubbliche.

Art. 4.

**Presidenza ed Ufficio di Presidenza**

La Conferenza elegge, corrispondendo, sino all'approvazione del presente regolamento, ad ogni Ente Locale un voto, il Presidente della Conferenza stessa.

Unitamente alla elezione del Presidente, la Conferenza, con voto paritario tra gli Enti Locali, nomina un Ufficio di Presidenza, formato da 12 componenti, curando, in tale nomina, l'osservanza dei criteri della rappresentanza territoriale e della dimensione degli Enti Locali partecipanti alla Conferenza stessa.

Il Vice Presidente vicario, considerandosi come tale il componente dell'Ufficio di Presidenza più anziano, sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza:

- convoca la Conferenza;
- stabilisce l'ordine del giorno e cura l'istruttoria degli argomenti da sottoporre alla Conferenza stessa;
- può sottoporre alla conferenza problematiche di valenza territoriale che concernano interessi del territorio di più comuni o del territorio provinciale, ulteriori rispetto alle questioni concernenti il PTCP.

Art. 5.

**Segreteria**

La Provincia può mettere a disposizione della Conferenza una Segreteria per l'adempimento delle funzioni istruttorie e di verbalizzazione dei lavori della Conferenza stessa.

I verbali e gli atti della Conferenza sono firmati dal Presidente e dal verbalizzante.

Sono istituite conferenze d'ambito o tematiche, la Segreteria della Conferenza opera anche per le stesse, potendo essere coadiuvata da funzionari dei Comuni, delle Comunità Montane degli Enti Gestori delle Aree Regionale Protette, posti a disposizione per un tempo necessario, previa convenzione con la Provincia.

Art. 6

**Articolazioni in conferenze di ambito**

Ai sensi del P.T.C.P. per quanto riguarda le materie insediative e singole tematiche la conferenza è articolata negli ambiti territoriali costituiti dai S.U.S.

Art. 7

**Nomina dei Coordinatori**

Nel caso in cui la Conferenza si articoli in conferenze di ambito, sono nominati i coordinatori delle medesime.

La nomina è effettuata dalla Conferenza con limitazione degli eleggibili, per le conferenze di ambito, ai Sindaci o loro rappresentanti, ai Presidenti delle Comunità Montane o loro rappresentanti ed ai Presidenti degli enti gestori delle Aree Regionali Protette cui Comuni, Comunità Montane, Aree Regionali Protette siano ricompresi nell'ambito considerato.

#### Art. 8

##### **Sedi**

La sede della Conferenza è quella della Provincia di Brescia.

Le sedi delle Conferenze di ambito e di quelle tematiche possono essere fissate presso un Comune o una Comunità Montana, a seguito di opportuna deliberazione della Conferenza e con il consenso del Comune o delle Comunità interessati.

### **FUNZIONAMENTO**

#### Art. 9

##### **Funzionamento della Conferenza**

La Conferenza è convocata dal suo Presidente mediante strumenti che diano la certezza della ricezione all'indirizzo dei Comuni, delle Comunità Montane, e degli Enti gestori delle Aree Regionali protette con preavviso di almeno 5 giorni sulla data della riunione; la Conferenza può essere convocata obbligatoriamente a richiesta del Presidente della Provincia.

La documentazione relativa agli oggetti da deliberarsi deve essere depositata presso la segreteria della Conferenza, a disposizione dei componenti la stessa, almeno 5 giorni prima della riunione.

I componenti la Conferenza hanno diritto di esaminare la documentazione e di farsi assistere, se del caso, da tecnici di loro fiducia.

La Conferenza delibera i propri pareri e proposte in seduta plenaria.

Nel caso in cui siano istituite conferenze di ambito territoriale, vengono eletti dalla Conferenza i coordinatori delle stesse. Le determinazioni delle conferenze di ambito e di quelle tematiche sono assunte dalle medesime con il raggiungimento dei 2/3 dei voti ponderati e rappresentanti e sono sottoposte, per la formulazione dei pareri e delle proposte formali, alla Conferenza in seduta plenaria, essendo assegnato alla stessa Conferenza un termine perentorio per provvedere dal Presidente della Conferenza.

#### Art. 10

##### **Espressione dei pareri e delle proposte**

La Conferenza esprime il parere obbligatorio sul Ptcp previsto dall'art. 17 comma 3 della L.r. 12/05.

Gli avvisi e le proposte devono essere, oltre ch  congruamente motivati, conformati in modo tale da essere conferenti con le richieste di parere ovvero con gli oggetti delle proposte e devono essere redatti con chiarezza, nonch , se del caso, accompagnati da idonei allegati, anche cartografici.

Ai fini dell'espressione del parere di competenza, la Conferenza   convocata almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per fornire il parere.

Nel caso in cui le conferenze di ambito siano richieste di pareri esse devono essere convocate almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per fornire il parere.

La Provincia rende disponibile il proprio supporto informativo in modo che i pareri e le proposte della Conferenza siano rimessi alla provincia in tempo utile.

#### Art. 11 **Metodi di votazione**

La Conferenza esprime i propri pareri e proposte mediante atti motivati congruamente, a seguito di regolari votazioni.

Le votazioni sono assunte con la maggioranza dei voti, calcolati ai sensi del successivo comma.

Il voto di ciascun Comune e delle Comunit  Montane   ponderato in ragione della estensione del rispettivo territorio (50%) e della rispettiva consistenza demografica (50%) ed il voto della Comunit  Montana   calcolato sui due parametri, abbattuti dell'80% e diminuiti del 50%, secondo l'allegata tabella, facente parte integrante del presente regolamento; eventuali variazioni territoriali o demografiche, registrate a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale di cui al 2  co. dell'art. 133 della Costituzione ovvero a seguito dei nuovi censimenti, comportano modifiche della tabella e sono approvate dalla Conferenza.

Alle Aree regionali protette   assegnato il peso dello 0,1% cadauno, mentre il peso dei Comuni e delle Comunit  montane   rapportata al rimanente 98,2 %.

#### Art.12 **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della l.r. Lombardia 12/2005 e si applicano altres  le disposizioni procedurali di cui alla L. 8 giugno 1990 n  142 e successive integrazioni e modifiche.